

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

La Fondazione Bruno Kessler (per brevità la Fondazione o FBK), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, intende stipulare un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n 50, a cui affidare - fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro € 130.000,00 ovvero per la durata di 4 anni – il servizio di autonoleggio senza conducente in Italia e all’estero.

La stipula di un accordo quadro si giustifica alla luce della ricorrenza delle commesse relative a tale tipologia di servizio, che rendono inefficiente l’espletamento di una autonoma procedura di selezione del contraente per ciascuna evenienza, individuando un unico soggetto cui poter affidare – nel pieno rispetto del quadro normativo vigente – il singolo servizio, per un adeguato periodo di tempo.

Poiché il valore massimo delle prestazioni oggetto dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 - così come modificato dall’art. 51 comma 1 della L. 108/2021 -, si intende procedere alla stipula dell’accordo quadro in oggetto mediante trattativa diretta con l’operatore economico ritenuto idoneo, il quale sarà individuato, nel rispetto dei principi di imparzialità e miglior convenienza per FBK, sia in termini qualitativi che economici, mediante la presente indagine informale di mercato.

Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti. Trattasi quindi di una semplice richiesta di preventivo di spesa quale “buona pratica” che permette a FBK di selezionare l’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.P. 2/2020 e dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, momento meramente propedeutico ad un eventuale affidamento diretto.

Si informa che la procedura sarà formalizzata mediante trattativa diretta con il miglior offerente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L’operatore economico risultato miglior offerente dovrà quindi risultare iscritto al MEPA www.acquistinretepa.it – Bando “Servizi di mobilità” alla categoria merceologica di riferimento: “Noleggio senza conducente”.

Ulteriori informazioni per la registrazione al mercato elettronico di Consip sono reperibili al link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html>

Si riporta, di seguito, una sintesi degli elementi essenziali dell’accordo quadro che FBK intende stipulare. Si precisa, inoltre, la modalità di presentazione del preventivo.

*** ***** ***

1. OGGETTO E DURATA

La Fondazione Bruno Kessler, ai fini dell'affidamento del servizio di noleggio autovetture, intende stipulare un accordo quadro per definire il contenuto dei relativi contratti applicativi necessari alla realizzazione di tutte le attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità dell'accordo quadro stesso.

Il servizio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- noleggio auto per viaggi di lavoro sul territorio italiano;
- chilometraggio illimitato;
- possibilità di richiesta del servizio "delivery" auto in FBK (consegna e ripresa nelle sedi di FBK Povo e Trento) e possibilità di restituzione auto in altra filiale diversa da quella di consegna;
- sostituzione autovettura, nelle medesime condizioni contrattuali, nel caso di furto, incendio o di qualsiasi evento che renda inutilizzabile permanentemente il veicolo;
- soccorso stradale 24/24 ore in Italia e all'estero con traino e recupero autovettura non marciante;
- oneri ferroviari contenuti nel 12% massimo sul totale del costo del singolo noleggio;
- oneri aeroportuali contenuti nel 16% massimo sul totale del costo del singolo noleggio;
- su richiesta attivazione del conducente addizionale;
- prezzo servizio refuelling massimo €15;
- prezzo servizio refuelling massimo €12 per tratte inferiori a 120 km;
- messa a disposizione di un portale di prenotazioni online impostato secondo i dati di Fondazione Bruno Kessler, che permetta di estrarre dati e che sia compatibile con il metodo di pagamento Airplus.

Autovetture e dotazioni

- tipologia di auto richieste:
 - SEGMENTO B (es. Fiat Punto 1.2)
 - SEGMENTO C (es. Ford Focus 1.6)
 - MONOVOLUMI a 5 o 7 posti
- equipaggiamento di pneumatici invernali e catene a bordo durante il periodo obbligatorio secondo quanto disciplinato dal Codice della Strada.

Copertura assicurativa

- polizza assicurativa RC, responsabilità civile verso terzi e passeggeri, animali e cose;
- polizza assicurativa KASKO;
- eliminazione della responsabilità finanziaria per Responsabilità Danno CDW, Responsabilità Furto (TP), Responsabilità Rottura Cristalli.

La stima dei servizi di autonoleggio richiesti presunta dallo storico di servizi analoghi è la seguente:

Numero di giornate di noleggio sui 4 anni	1.500
Percentuale di richiesta di autovetture appartenenti al segmento B	50% del totale
Percentuale di richiesta di autovetture appartenenti al segmento C	40% del totale
Percentuale di richiesta di monovolumi a 5 o 7 posti	10% del totale

L'accordo quadro ha una durata massima di 4 anni, con decorrenza dalla data del suo perfezionamento ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del relativo importo massimo stimato.

Alla scadenza del periodo contrattuale o nell'ipotesi in cui sia esaurito anticipatamente l'importo massimo stimato, nelle more dell'affidamento di un nuovo accordo quadro, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare senza interruzione il servizio di noleggio autovetture richiesto da FBK, alle medesime condizioni stabilite nell'accordo quadro, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato da FBK.

2. IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro pari a Euro 130.000,00 è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori.

L'importo dell'accordo quadro è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno per il periodo della sua validità (quattro anni). Dall'eventuale stipulazione dell'accordo quadro non discende alcun obbligo per FBK un numero definito di servizi, quantità che saranno invece determinate con singoli appalti specifici discendenti dall'accordo quadro (Ordini di Acquisto - OdA).

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico, per partecipare alla presente indagine, dovrà essere in possesso dei requisiti sotto elencati:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro delle imprese o altro pubblico registro per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- svolgere servizio di noleggio autovetture anche sul territorio europeo.

I suddetti requisiti saranno dichiarati mediante compilazione del modello di autocertificazione allegato, corredato da documento di identità del sottoscrittore.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 10 novembre 2022** all'indirizzo gare@pec.fbk.eu, indicando nell'oggetto della comunicazione "**Servizio autonoleggio FBK**", dovranno pervenire i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:

- autocertificazione requisiti ex DPR 445/2000, secondo il modello allegato;
- presentazione aziendale e portfolio clienti;
- proposta di servizio con indicazione delle caratteristiche minime richieste ed eventuali condizioni migliorative;
- listino prezzi secondo il modello allegato.

Le offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

5. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

La scelta del miglior offerente avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:

- proposta qualitativa (presentazione aziendale, esperienza nel settore del servizio richiesto, modalità di svolgimento del servizio, certificazioni in possesso, eventuali condizioni migliorative...);
- miglior prezzo.

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI E PAGAMENTI

Il fornitore si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiarando di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le fatture, inviate con cadenza mensile, dovranno essere emesse in formato elettronico a sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, si richiede inoltre di inviare unitamente alla fattura il dettaglio dei singoli servizi eseguiti e fatturati.

I pagamenti, disposti previa verifica di regolare esecuzione, avverranno con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L. 136/2010, nel termine di 30 giorni data fattura fine mese.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

La Fondazione Bruno Kessler ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, l'operatore economico sarà tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Il MOG e il Codice di Comportamento sono pubblicati al seguente link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001>.

8. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Fondazione venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura e a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dall'operatore economico verranno trattati dalla Fondazione - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'affidamento.

È diritto di ciascun operatore economico ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR.

L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link https://bit.ly/FBK_Informativaprivacy_Operatorieconomici

La Fondazione ha adottato un proprio Regolamento Privacy che definisce un insieme di norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore della Fondazione devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni personali. Il Regolamento e le istruzioni FBK sul corretto trattamento di dati personali sono disponibili e scaricabili al link: <https://sites.google.com/fbk.eu/fbkperospiti/in-fbk/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/regolamenti>

*** ***** ***

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR).

Per eventuali chiarimenti scrivere a gare@fbk.eu.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Paola Angeli.

Trento, lì 26 ottobre 2022

Paola Angeli

Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(f.to digitalmente)